

Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di PADOVA

**Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche**

L.R. 6 aprile 2001, n. 10 e DGR 2 agosto 2005, n. 2113

Il Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche, ai sensi della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001 e del relativo **Regolamento attuativo**, ha durata triennale ed efficacia, comunque, fino all'adozione di un nuovo piano. Il Piano si compone delle seguenti parti:

1. Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione
2. Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante
3. Regolamento per lo svolgimento del commercio nei mercati, nei posteggi isolati e nelle fiere

Parte 1

Ricognizione delle aree destinate all'esercizio del commercio su posteggi in concessione

Art. 1 I mercati e le fiere esistenti sono i seguenti:

a) Mercato di San Giorgio in Bosco (Capoluogo)

Mercato annuale ogni sabato che si svolge con posteggi in concessione nell'area di Piazza Manzoni così come specificato nell'allegato Regolamento. Questo mercato è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14.01.2008 ad oggetto "Istituzione del mercato settimanale ed approvazione del relativo regolamento".

Parte 2

Individuazione delle aree in cui è vietato il commercio in forma itinerante

Art. 1 L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato nelle aree specificate nell'allegato Regolamento all'art. 22.

Parte 3

Regolamento per lo svolgimento del commercio nel mercato e nei posteggi isolati
(documento allegato)

Comune di SAN GIORGIO IN BOSCO
Provincia di PADOVA

**Piano Comunale del Commercio
su Aree Pubbliche**

**Regolamento
per lo svolgimento del commercio nel
mercato e nei posteggi isolati**

Regolamento allegato al Piano Comunale del Commercio su Aree Pubbliche approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 14.01.2008, modificata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 26.06.2017 e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 27.09.2024

Art. 1 – Tipologia del mercato

1. Il mercato periodico è di tipologia mercato minore con frequenza settimanale nel capoluogo San Giorgio in Bosco, è inoltre previsto n. 1 posteggio isolato.

Art. 2 – Estremi degli atti formali istituzione del mercato

1. Il presente regolamento disciplina tutte le modalità di svolgimento del mercato su aree pubbliche compresa l'attività che si svolge in posteggi isolati. Il mercato è stato istituito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 14.01.2008 ad oggetto: "Istituzione del mercato settimanale ed approvazione del relativo regolamento".

Art. 3 – Giornate e orari di svolgimento

1. Il mercato ha luogo nel giorno di SABATO dalle ore 8,00 alle ore 12.30.
2. Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione, o titolo equivalente, e gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 228 del 2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende.
3. I concessionari di posteggio entro le ore 8.00 devono avere installato il proprio banco-autoservizio e le attrezzature consentite nell'area relativa al posteggio a ciascuna assegnato.
4. Non è permesso installarsi sul mercato prima delle ore 7.00 e/o sgombrare il posteggio prima delle ore 13.00 se non per gravi intemperie od in caso di comprovata necessità (nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito di sgombero). Entro l'orario previsto per l'installazione sul mercato l'area deve comunque essere sgombra da cose e persone.
5. Entro le ore 14.00 tutti i concessionari di posteggio debbono avere sgomberato l'intera area di mercato così che possa essere ripristinato l'uso non mercatale della stessa.
6. L'operatore ha l'obbligo di esibire il titolo autorizzatorio, o titolo equivalente, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.
7. Il Sindaco può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di carico e scarico delle merci, di allestimento delle attrezzature di vendita e di sgombero dell'area di mercato.
8. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza nel mercato, considerando, in caso contrario, l'operatore assente a tutti gli effetti.

Art. 4 – Richiamo della localizzazione, della configurazione e dell'articolazione del mercato

1. L'area di mercato di San Giorgio in Bosco è quella configurata nella planimetria particolareggiata allegata in calce al presente regolamento (ALL. n. 1), dalla quale si evidenziano:
 - a) l'ubicazione: Piazza Manzoni,
 - b) superficie complessiva del mercato: mq. 3.000 circa;
 - c) superficie complessiva dei posteggi: mq. 563
 - d) totale posteggi: n. 13, di cui:

- n. 2 riservati agli imprenditori agricoli, di cui al Decreto legislativo 228/2001, che vendono in misura prevalente i prodotti provenienti dalle rispettive aziende;
 - e) le caratteristiche del mercato sono riportate nella planimetria allegata e nell'allegata *Scheda di definizione caratteristiche dei posteggi (ALL. n. 3)* nella quale sono indicati:
 - il numero, la dislocazione il dimensionamento e la tipologia dei posteggi annuali/stagionali;
 - la numerazione progressiva con la quale sono identificati i singoli posteggi.
2. E' stato previsto n. 1 posteggio isolato nel Capoluogo, come da planimetria allegata in calce al presente regolamento, dalla quale si evidenzia:
- posteggio isolato prodotti ittici n. 14, superficie 35 mq, località S. Giorgio in Bosco, Piazza Manzoni lato Nord Ovest - (giorno Giovedì) (ALL. n. 2).

Art. 5 – Produttori agricoli

1. I produttori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, possono esercitare l'attività di vendita su aree pubbliche previa presentazione della comunicazione di cui all'art. 4 del D.Lgs 228/2001 e successive modifiche. Per vendita mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la domanda di concessione del posteggio secondo le modalità previste dal presente regolamento.
2. Il produttore agricolo deve indicare al pubblico in modo chiaro e ben leggibile gli eventuali prodotti che non sono provenienti dalla propria azienda. Il riconoscimento della qualifica di produttore agricolo e il mantenimento di detta qualifica sono disciplinati dalla normativa vigente in materia alla quale si rimanda.
3. L'attività del produttore agricolo effettuata in forma itinerante è sottoposta agli stessi limiti e divieti previsti per gli operatori del commercio su aree pubbliche di cui agli artt. 22 e 23 ed è subordinata a preventiva comunicazione di cui al comma 1 al comune in cui ha sede l'azienda agricola.

Art. 6 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli sono riservati appositi posteggi, come indicati nella *Scheda di definizione caratteristiche dei posteggi (ALL. n. 3)*.
2. Il produttore agricolo che intende ottenere un posteggio libero deve presentare istanza con le medesime modalità previste per l'assegnazione dei posteggi agli operatori commerciali.
3. I posteggi riservati ai produttori agricoli e quelli a loro concessi, se non sono temporaneamente utilizzati dagli stessi, sono assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, esclusivamente ad altri produttori agricoli che facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato. Per la partecipazione alla spunta si applicano le norme previste per gli operatori del commercio su aree pubbliche, di cui all'art. 11.
4. In relazione alle eventuali stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare periodi limitati dell'anno.
5. Per quanto concerne le modalità di svolgimento dell'attività di vendita del produttore agricolo si rimanda a quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 7 – Modalità di accesso degli operatori e sistemazione delle attrezzature di vendita

1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento.

Art. 8 – Descrizione della circolazione pedonale e veicolare

1. Dalle ore 7.00 alle ore 14.00 è vietata la circolazione dei veicoli nell'area destinata al mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza.
2. La circolazione e la sosta dei veicoli nei tratti liberi verrà regolamentata da apposita segnaletica posizionata in loco. I veicoli per il trasporto della merce e dell'altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull'area di mercato purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. E' autorizzabile l'ampliamento del posteggio (es. a seguito di sostituzione del mezzo, ...) a patto che vi sia un adeguato spazio disponibile per tale operazione, che non sia altrimenti occupato e che non intralci il passaggio degli automezzi di emergenza.
3. Il Comune assicura il rispetto delle norme sulla circolazione veicolare posizionando idonea segnaletica e/o transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale.

Art. 9 – Modalità di tenuta e consultazione della Pianta delle Assegnazioni delle Concessioni (ABROGATO)

Art. 10 – Modalità di tenuta e di consultazione delle graduatorie

1. I competenti Uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento:
 - a) la graduatoria degli assegnatari di posteggio detta "Graduatoria assegnatari", aggiornata in base all'anzianità di presenza al mercato;
 - b) la graduatoria degli operatori precari, detta "Graduatoria precari", distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari stessi all'atto dell'assegnazione dei posteggi non occupati per ciascuna giornata di svolgimento del commercio su aree pubbliche, per l'assenza del titolare del posteggio;
 - c) il registro dove vengono annotate tutte le assenze degli operatori titolari di posteggio.
2. Entrambe le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute dall'Ufficio Commercio/Attività produttive o dalla Polizia municipale, sono aggiornate mensilmente e sono rese disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati.

Art. 11 – Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari

1. I concessionari di posteggi non presenti all'ora stabilita ai sensi del precedente art. 3, comma 3, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti.
2. I posteggi liberi all'orario di inizio sono assegnati, per quel giorno, agli operatori precari aventi titolo.
3. Gli operatori "precari" dovranno esibire all'atto della spunta l'autorizzazione di tipo a) o b), di cui all'art. 28 del D.Lgs. 114/98, o titolo equivalente, ed essere muniti di idonea attrezzatura per esercitare l'attività.

4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente liberi è effettuata per la sola giornata di svolgimento del mercato, secondo graduatorie distinte per i diversi settori merceologici in base all'ordine in "Graduatoria precari", che viene formata dando le seguenti priorità, nell'ordine:
 - a) all'operatore che ha il più alto numero di presenze sul mercato, riferite all'autorizzazione utilizzata;
 - b) in caso di parità: all'operatore che vanta la maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, è fatta salva la data d'iscrizione più favorevole.
5. Per conseguire una presenza l'operatore deve essersi presentato alla "spunta" nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati alle dimensioni del posteggio.
6. A partire dalla data di entrata in vigore della L.R. 6 aprile 2001, n. 10, la mancata presenza per due anni consecutivi da un mercato comporta il conseguente azzeramento delle presenze effettuate.
7. All'operatore precario che rifiuti il posteggio che gli viene assegnato, salvo che il posteggio stesso abbia misure insufficienti per contenere la sua attrezzatura di vendita, non viene riconosciuta la presenza al mercato stesso.

Art. 12 – Canone per l'occupazione del suolo

1. Il canone per l'occupazione del suolo pubblico deve essere corrisposto con le modalità indicate nel Regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base del Regolamento di cui al comma 1.

Art. 13 – Criteri per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su aree pubbliche è rilasciata dal competente Ufficio del Comune, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi e disponibili nel mercato.
2. La domanda deve essere presentata con le modalità previste nel bando pubblico.
3. Il bando per l'assegnazione dei posteggi stabilisce i casi di inefficacia/nullità delle domande.
4. Il responsabile del procedimento, ricevute le istanze, ne controlla la regolarità formale e la completezza. Con separati atti viene approvata la graduatoria che assegna i posteggi e vengono rilasciate le relative autorizzazioni.

Art. 13 bis – Numero delle concessioni

1. Un medesimo soggetto giuridico non può essere titolare o possessore di più di due posteggi per ogni settore merceologico nell'ambito della stessa area mercatale elevabili a tre nel caso di mercati di grandi dimensioni costituiti da un numero di posteggi superiore a 100. Il limite non può essere superato nemmeno in caso di subentro.

Art. 14 – Migliorie di ubicazione

1. Il responsabile del servizio competente, prima dell'avvio delle procedure di assegnazione dei posteggi liberi, provvede, su richiesta degli interessati, a migliorare la posizione degli operatori già titolari di posteggio nel mercato, assegnando uno dei posteggi resisi liberi dello stesso settore o tipologia merceologica.
2. La procedura di assegnazione per miglioria prevede che il responsabile del servizio, mediante pubblicazione di idoneo avviso, dia comunicazione della disponibilità dei posteggi resisi liberi, fissando termini e modalità di presentazione delle domande di miglioria. La mancata comunicazione nei termini sarà intesa quale rinuncia dell'operatore a modificare la propria posizione.
3. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, in sede di pubblicazione dell'avviso vengono determinati i criteri di priorità. Non si procede ad attivare la procedura di miglioria nel caso in cui si presentino sopraggiunte esigenze di razionalizzazione dell'area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione dei posteggi resisi liberi. Si procede quindi alla loro soppressione e ad utilizzare i relativi spazi per le predette esigenze.

Art. 15 – Criteri per la revoca, la decadenza o la sospensione, la scadenza e la rinuncia dell'atto di concessione

1. L'organo comunale competente, con proprio provvedimento, dispone la revoca o la decadenza dell'atto di concessione nei casi previsti dall'art. 5, comma 1, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, dopo aver accertato la fattispecie contestandola all'interessato e fissando un termine per le controdeduzioni. Nel caso di società le assenze per le cause ivi citate sono riferite esclusivamente al rappresentante legale, salvo che la società abbia preventivamente designato il socio che normalmente partecipa al mercato; in questo caso le assenze possono essere giustificate esclusivamente con riferimento al socio designato. Passato inutilmente tale termine il Comune provvede all'emanazione del provvedimento di revoca.
2. Per il mercato annuale il numero di assenze non giustificate oltre il quale scatta la revoca è di n. 17 assenze. L'assenza nei mercati straordinari, mercati anticipati, mercati posticipati, e mercati festivi confermati, non è conteggiata.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2001 n. 10, il Comune sospende l'autorizzazione nei casi previsti dall'art. 29, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
4. L'eventuale comunicazione di rinuncia alla concessione va inviata all'organo comunale competente, allegando alla medesima l'originale dell'atto di concessione. L'atto di rinuncia è irrevocabile ed acquista efficacia con la presentazione all'Ufficio protocollo del Comune.
5. In caso di esito negativo della verifica di cui all'art. 4 bis della Legge Regionale Veneto 10/2001, l'autorizzazione è sospesa per centoventi giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione se antecedente.
6. L'autorizzazione e la concessione sono revocati qualora l'interessato non regolarizzi la propria posizione entro il periodo di sospensione di cui al comma 1 bis dell'art. 5 della Legge Regionale Veneto 10/2001.

Art. 16 – Definizione di corrette modalità di vendita

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente disciplina igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio o nella concessione di suolo pubblico e dei regolamenti comunali.
2. L'operatore deve dimostrare, con idonee modalità, il possesso del titolo autorizzativo originale nel momento in cui viene richiesto dai competenti organi di vigilanza.
3. E' vietato occupare più spazio di quello concesso.
4. E' vietato appendere merce alle strutture di copertura del banco di vendita in modo da superare le misure del posteggio indicate in autorizzazione.
5. E' vietato usare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; è consentito l'uso di apparecchi atti all'ascolto di dischi, musicassette, compact disk e similari, purchè il volume sia moderato e tale da non determinare disturbo alla quiete pubblica.
6. E' vietato disturbare il pubblico con grida e schiamazzi o importunarlo con insistenti offerte di merci, o ricorrere alla vendita con il sistema del pubblico incanto.
7. Le eventuali tende ed analoghe coperture dei banchi devono essere sollevate di almeno 2,20 metri dal suolo e collocate in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi adiacenti.
8. Quando nel posteggio è autorizzata la vendita di una specifica tipologia merceologica, è vietato vendere prodotti non appartenenti alla tipologia autorizzata.
9. L'operatore deve mantenere pulito il posteggio sia durante le operazioni di vendita sia a vendita ultimata. Non deve inoltre sporcare in alcun modo l'area mercatale. Al termine delle operazioni di vendita deve raccogliere i rifiuti secondo le modalità di raccolta previste dal Comune.
10. Gli operatori sono tenuti ad assicurare il decoro della propria attività, curando la pulizia e manutenzione del mezzo, delle tende, degli ombrelloni e di ogni altra attrezzatura utilizzata, evitando accatastamenti di merci ed imballaggi all'esterno dei mezzi o in aree accessibili al pubblico. Le tende e gli ombrelloni devono essere collocati in modo da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e molestia e da non precludere la visuale degli altri banchi e degli eventuali negozi adiacenti. La copertura non può sporgere più di m 1 dall'area di posteggio sulla parte anteriore; sulle parti laterali e sulla parte posteriore del posteggio la sporgenza della tenda non deve comunque essere tale da invadere il posteggio attiguo, senza il consenso dell'assegnatario dello stesso.
11. E' vietato esporre la merce per terra, fatto salvo per la vendita di fiori, piante e prodotti ad essi accessori e complementari.
12. I prodotti esposti per la vendita devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee, così come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. n. 114/1998.
13. L'operatore deve rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività, per l'inizio e fine delle operazioni di vendita e per il montaggio e smontaggio delle strutture.
14. E' vietata la vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del R.D. n. 635/1940, nonché vendere o esporre armi o esplosivi od oggetti preziosi; è vietata altresì la vendita di petardi, l'accensione di fuochi, il deposito e l'uso di materiali infiammabili in genere.

15. Le disposizioni di cui al presente articolo e dell'art. 16 bis si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti con posteggio e, per quanto applicabili e in conformità ai successivi artt. 22 e 23, all'attività svolta in forma itinerante.

Art. 17 – Richiamo delle modalità di subingresso

1. In relazione ai subingressi si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 della Legge 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni.

Art. 18 – Normativa igienico-sanitaria

Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministero della Sanità 3 aprile 2002 e della DGRV 3710/07 e dalle loro successive modificazioni.

Art. 19 – Spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Il Comune per motivi di pubblico interesse può spostare definitivamente la collocazione di operatori previa consultazione con le rappresentanze locali delle associazioni degli operatori e delle organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale.
2. Qualora si debba procedere allo spostamento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio dovrà essere individuato, tenendo conto delle indicazioni dell'operatore, secondo i seguenti criteri di priorità:
 - nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati;
 - nell'ambito delle aree di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, che abbia le caratteristiche dimensionali e commerciali più simili possibili a quello revocato, dato atto che in tal caso non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti.
3. Lo spostamento del posteggio può essere temporaneo.
4. In caso di trasferimento di tutto il mercato o di singoli posteggi devono essere adottate le soluzioni che consentano agli operatori di disporre di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio quanto più possibile simile.
5. Il Responsabile del servizio comunica agli enti interessati ed agli operatori titolari di posteggio l'ubicazione nel territorio comunale della nuova area dove sarà spostato il mercato comunale, effettuando la riassegnazione dei posteggi sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l'ordine risultante dall'apposita "Graduatoria assegnatari" di cui al precedente art. 10, formulata sulla base:
 - a) dell'anzianità di presenza in quel mercato;
 - b) in caso di parità, sulla base dell'anzianità dell'impresa risultante dall'iscrizione al R.E.A..
6. Se lo spostamento non riguarda tutti gli operatori ma solo parte di essi, i criteri di riassegnazione, di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati allo spostamento.

Art. 20 – Eventuale sospensione del mercato e delle altre forme di vendita

1. Qualora la giornata di svolgimento del mercato cada in un giorno festivo, ai sensi dell'art. 8 della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10, lo stesso deve essere anticipato o posticipato oppure effettuato in deroga, nella medesima giornata, come previsto nel calendario mercati.

CAPITOLO III - AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE

Art. 21 – Ambito di applicazione, indirizzi e modalità

1. Il rilascio di autorizzazioni temporanee da esercitarsi su suolo pubblico è effettuato, ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 10 del 6 aprile 2001, in occasione di manifestazioni straordinarie.
2. In occasione di manifestazioni su suolo pubblico, organizzate da terzi, previa concessione dell'area da parte dell'Amministrazione comunale, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande ad operatori scelti dall'organizzatore della manifestazione. Non possono essere rilasciate più di due autorizzazioni alla medesima ditta.
3. In occasione di manifestazioni temporanee organizzate dal Comune, sono rilasciate autorizzazioni temporanee, valide per la durata della manifestazione, per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari nonché per la somministrazione di alimenti e bevande ad operatori economici scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, in base ai seguenti criteri di priorità:
 - maggiore anzianità di presenza maturata nell'ambito della medesima manifestazione in edizioni precedenti;
 - maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A.;
 - ordine cronologico di presentazione delle domande.

CAPITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Art. 22 – Zone vietate

1. L'esercizio del commercio ambulante in forma itinerante è vietato in Piazza Manzoni e nella Piazze delle frazioni: Lobia, Paviola, S. Anna e della Località Cogno, per motivi di polizia stradale;

Art. 23 – Svolgimento del commercio itinerante

1. Nelle zone dove il commercio itinerante non è vietato il suo svolgimento dovrà comunque essere effettuato compatibilmente con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per il servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri e divieto di ritornare nello stesso punto nell'arco della stessa giornata.
3. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme igienico sanitarie.
4. L'operatore deve esibire il titolo abilitante, corredato dell'attestazione di avvenuta presentazione, su richiesta degli organi di vigilanza.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche al produttore agricolo che esercita la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Art. 24 – Rappresentazione cartografica

1. Presso l'Ufficio commercio/attività produttive è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

Art. 25 – Vendite a domicilio (ABROGATO)

CAPITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 – Sanzioni

1. Chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti dall'art.16, commi 8, 9 e 15 e dagli artt. 22 e 23, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00, di cui all'art. 29, comma 2, del D.Lgs. 114/1998.
2. Per ogni violazione al presente regolamento, non prevista dal D.Lgs. 114/1998, si applicano le sanzioni previste dal regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 27.02.2001 avente ad oggetto: "Regolamento per l'applicazione di normativa sulle sanzioni amministrative per violazioni e disposizioni di regolamenti comunali" il quale prevede sanzioni da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 1.549,00.
3. Non è considerato esercizio di attività fuori dal posteggio, sanzionabile ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs 114/1998, l'occupazione di uno spazio maggiore rispetto a quello indicato nella concessione di posteggio. Tale fattispecie è sanzionata ai sensi del regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Art. 27 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni del dimensionamento singolo e complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, purché disposte per motivi di interesse pubblico, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento ma al mero aggiornamento, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello regionale, a cura dei competenti uffici comunali, delle planimetrie che ne costituiscono gli allegati.

Art. 28 – Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal vigente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. L'entrata in vigore di nuove direttive comunitarie, di leggi statali o regionali modificatrici di norme vigenti comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 29 – Abrogazione di precedenti disposizioni

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni vigenti presso l'Ente in materia e con lo stesso in contrasto.

SCHEDA MERCATO

a) Denominazione del mercato

MERCATO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO IN BOSCO

Delibera istitutiva/confermativa n. del

b) Tipologia del mercato:

Annuale

cadenza: **X settimanale**

giornata/e di svolgimento; **SABATO**

c) ubicazione:

Piazza MANZONI – San Giorgio in Bosco;

d) superficie complessiva dei posteggi: mq **563**;

e) totale posteggi: n. **TREDICI**, di cui:

n.**SEI**..... del settore merceologico alimentare;

n.**CINQUE**... .. del settore merceologico non alimentare;¹

n.**DUE**..... riservati ai produttori agricoli;²

f) dislocazione dei posteggi:

1) su area scoperta n.**TREDICI**..... per una superficie complessiva di mq.**563**....., di cui:

n.**DUE**..... riservati ai produttori agricoli;

g) orari:

- operazioni di vendita: dalle ore **8,00** alle ore **12,30**
- occupazione del posteggio: dalle ore **7,00** alle ore **8,00**
- allestimento attrezzature: dalle ore **7,00** alle ore **8,00**
- smontaggio attrezzature: dalle ore**12,30** ... alle ore **14,00**
- sgombero del posteggio: dalle ore **13,00** ... alle ore **14,00**
- assegnazione ai precari: dalle ore **7,30** ... alle ore **8,00**

Alla scheda è allegata **la planimetria e relativa scheda** indicante la superficie dei singoli posteggi e la relativa numerazione, la loro dislocazione, la suddivisione in settori ed eventuali tipologie merceologiche


¹ Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del

² Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ... del



Area Verde Parrocchiale

S.R. 47 DELLA VALSUGANA




LEGENDA

-  FORNITURA ELETTRICA / IDRICA
-  PERCORSO DI ESODO
-  SERVIZI IGIENICI
-  PARCHEGGIO AUTOVEICOLI
-  TRANSENNE
-  ESTINTORE PORTATILE
-  IDRANTE
-  ATTACCO PER AUTOPOMPA
-  PUNTO DI RACCOLTA
-  ACCESSIBILITA' MEZZI DI SOCCORSO
-  PERCORSO ARRIVO MEZZI DI SOCCORSO

NUMERO POSTEGGIO	LUNGHEZZA [m]	LARGHEZZA [m]	SUPERFICIE [m ²]
1	13,5	5	67,5
2	8	5	40
3	8	5	40
4	8	5	40
5	8	5	40
6	8	5	40
7	8	5	40
8	8	5	40
9	8	5	40
10	10	5	50
11	10	5	50
12	8	5	40
13	7	5	35
14	7	5	35

Villa Anselmi

TAV.1



Area Verde Parrocchiale

S.R. 47 DELLA VALSUGANA



LEGENDA

- FORNITURA ELETTRICA / IDRICA
- PERCORSO DI ESODO
- SERVIZI IGIENICI
- PARCHEGGIO AUTOVEICOLI
- TRANSENNE
- ESTINTORE PORTATILE
- IDRANTE
- ATTACCO PER AUTOPOMPA
- PUNTO DI RACCOLTA
- ACCESSIBILITA' MEZZI DI SOCCORSO
- PERCORSO ARRIVO MEZZI DI SOCCORSO

NUMERO POSTEGGIO	LUNGHEZZA (m)	LARGHEZZA (m)	SUPERFICIE (m ²)
1	13,5	5	67,5
2	8	5	40
3	8	5	40
4	8	5	40
5	8	5	40
6	8	5	40
7	8	5	40
8	8	5	40
9	8	5	40
10	10	5	50
11	10	5	50
12	8	5	40
13	7	5	35
14	7	5	35

Villa Anselmi

TAV.2

ALLEGATO 3 – SCHEDA DI DEFINIZIONE CARATTERISTICHE DEI POSTEGGI

NUMERO POSTEGGIO	LUNGHEZZA ML	LARGHEZZA ML	MQ TOTALI	VINCOLI MERCEOLOGICI
1	13,5	5	68	ALIMENTARE
2	8	5	40	NON ALIMENTARE
3	8	5	40	NON ALIMENTARE
4	8	5	40	RISERVATO PRODOTTI AGRICOLI
5	8	5	40	RISERVATO PRODOTTI AGRICOLI
6	8	5	40	NON ALIMENTARE
7	8	5	40	NON ALIMENTARE
8	8	5	40	NON ALIMENTARE
9	8	5	40	ALIMENTARE
10	10	5	50	NON ALIMENTARE
11	10	5	50	ALIMENTARE
12	8	5	40	ALIMENTARE
13	7	5	35	ALIMENTARE
14	7	5	35	POSTEGGIO ISOLATO PRODOTTI ITTICI